

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DI ALLOGGI DI PROPRIETA' COMUNALE DESTINATI AD USO SOCIO - ASSISTENZIALE**

### **ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento detta norme riguardanti la gestione degli alloggi di proprietà comunale destinati ad uso socio-assistenziale.

### **ART. 2 DEFINIZIONI DELLE CONDIZIONI PER L'ASSEGNAZIONE**

1. Possono presentare domanda di assegnazione precaria di alloggi comunali tutti i soggetti residenti in Valdagno che siano in possesso delle condizioni di cui al successivo art. 5 e di almeno una delle condizioni previste dall'art. 6.

### **ART. 3 DEFINIZIONE DI FAMIGLIA E NUCLEO FAMILIARE**

1. Per nucleo familiare si intende quello definito dall'art. 2 commi 6 e 6 bis del D.L. 13.03.1988 n. 69, convertito, con modificazioni, nella Legge 13.05.1988 n. 153.
2. Fanno altresì parte del "nucleo familiare" il convivente "more uxorio", gli ascendenti, i discendenti, i collaterali fino al terzo grado, purché la stabile convivenza con il richiedente abbia avuto inizio almeno due anni prima della data di presentazione della domanda.

### **ART. 4 DEFINIZIONI CONCERNENTI IL REDDITO**

1. Ai fini della determinazione del reddito familiare complessivo si fa riferimento al "nucleo familiare" quale definito all'art. 3.
2. Il reddito deve risultare dalla documentazione fiscale dell'ultima dichiarazione dei redditi facendo riferimento al reddito imponibile.
3. Sono ammessi all'assegnazione precaria i richiedenti il cui reddito familiare sia inferiore al "minimo vitale" calcolato come stabilito dall'apposito Regolamento comunale per la concessione di contributi economici in vigore.

### **ART. 5 CONDIZIONI SOGGETTIVE**

1. Costituiscono condizioni soggettive:
  - a) il possesso di una cittadinanza di uno Stato dell'Unione Europea oppure il possesso di una cittadinanza di uno Stato non facente parte dell'Unione Europea, unitamente al permesso di soggiorno regolarmente rilasciato dalla Questura di Vicenza;
  - b) la residenza nel Comune da almeno due anni, senza che vi siano stati accertamenti negativi della stessa;
  - c) la non disponibilità di diritti reali di alloggi o parti di essi ubicati in qualsiasi Comune della Repubblica, ovvero la loro cessione nei cinque anni precedenti;
  - d) assenza di procedimenti penali in corso.
2. Il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'art. 5 comma 3 lett. d) del T.U. sulle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, approvato con D. Leg.vo n. 286/98 deve essere in corso di validità o in ogni caso non deve mancare meno di un mese dalla sua scadenza; in tale caso il procedimento viene sospeso fino all'ottenimento del rinnovo.

## **ART. 6 CONDIZIONI OGGETTIVE**

1. Costituiscono condizioni oggettive:

- a) l'assenza di situazione alloggiativa;
- b) l'utilizzo di abitazione impropria oppure priva dei requisiti di cui all'art. 221 del T.U.L.L.SS. ovvero che risulti antigienico da accertamento dell'U.L.S.S.;
- c) la coabitazione nello stesso alloggio di più nuclei familiari;
- d) la presenza nell'abitazione di barriere architettoniche per nuclei familiari comprendenti soggetti portatori di handicaps;
- e) la sussistenza di provvedimento di sfratto già intimato, con esclusione dei casi di sfratto per morosità oppure per inadempienza contrattuale;
- f) il rilascio di alloggio a seguito di ordinanza di sgombero per inagibilità.

## **ART. 7 PARTICOLARI CONDIZIONI SOGGETTIVE**

1. Nel caso in cui il richiedente o un componente del suo nucleo familiare abbia una situazione di disagio socio-sanitario (psicopatologia psichiatrica, tossicodipendenza, alcolismo, ex detenuti ecc.) è condizione essenziale la sottoscrizione, all'atto dell'assegnazione di apposito atto di impegno a seguire i programmi riabilitativi ritenuti necessari dall'équipe specialistiche presenti nel territorio.

## **ART. 8 DESTINAZIONE DEGLI ALLOGGI A PARTICOLARI USI SOCIALI**

1. Gli alloggi di proprietà comunale, oltre che all'uso di abitazione precaria per famiglie, possono essere destinate a particolari usi sociali quali ad esempio:

- a) comunità per il recupero dei tossicodipendenti;
- b) comunità alloggio per portatori di handicaps;
- c) comunità alloggio per minori;
- d) centri di accoglienza per madri in gravidanza con situazioni di disagio sociale;
- e) comunità alloggio per pazienti psichiatrici.

2. Per tali destinazioni, con provvedimento della Giunta Comunale, potranno stipularsi convenzioni con soggetti pubblici e privati iscritti nei registri regionali, accreditati o convenzionati con la Regione o di suoi Enti o Aziende.

## **ART. 9 CRITERI DI ASSEGNAZIONE**

1) Ai fini dell'assegnazione precaria si tiene conto dei criteri e dei punteggi indicati nell'allegato A) del presente Regolamento.

2) Per la destinazione di cui all'art. 7 si tiene conto del "progetto" presentato e della sua valenza sociale in relazione alla disponibilità di alloggi, alla loro inidoneità all'utilizzo progettato, al livello di urgenze abitative previste.

## **ART. 10 DOMANDA E ASSEGNAZIONE PRECARIA**

1. Per l'assegnazione precaria di alloggi di proprietà comunale deve essere presentata domanda, motivata e documentata, cui la Sezione Servizi Sociali e Sanitari provvede ad assegnare il punteggio predeterminato, collocando la domanda in una apposita graduatoria.

2. Colui che richiede l'assegnazione precaria, oltre che dichiarare le condizioni in cui versa, è tenuto a dichiarare i soggetti pubblici e privati con cui intrattenga rapporti finanziari e a rilasciare per ciascuno di essi apposita dichiarazione di assenso ai sensi della Legge 675/96 affinché tali soggetti forniscano all'Ufficio le notizie in loro possesso.

3. Tale dichiarazione di assenso non è revocabile fintantoché sussista l'eventuale assegnazione precaria ovvero vengano richieste altre prestazioni economiche al Comune, ed ha validità per almeno 365 giorni successive alla cessazione di ogni intervento o prestazione da parte del Comune.
4. A parità di punteggio prevale l'ordine di presentazione della domanda.
5. La graduatoria ha validità temporale illimitata, purché permangano le condizioni che hanno determinato l'attribuzione del punteggio.
6. La revisione dei punteggi assegnati può essere proposta dall'interessato ovvero disposta d'ufficio.
7. Ove si presenti la disponibilità di un alloggio, il dirigente competente, su relazione dell'Assistente sociale controfirmata dal Capo Sezione Servizi Sociali Sanitari e dall'Assessore competente, provvede all'assegnazione sulla base della graduatoria precedentemente formata.

#### **ART. 11 DURATA DELL'ASSEGNAZIONE PRECARIA**

1. La durata dell'assegnazione precaria non può superare i due anni, decorrenti dal provvedimento, salvo il caso di anziani ultrasessantacinquenni che, sulla base della loro condizione psico-fisica risultino idonei a provvedere a sé stessi svolgendo una vita autonoma, nel qual caso, su relazione dell'Assistente sociale controfirmata dal Capo Sezione Servizi Sociali Sanitari e dall'Assessore competente, l'assegnazione può essere prorogata di volta in volta di ulteriori due anni.
2. La sussistenza e la permanenza delle condizioni soggettive ed oggettive che hanno determinato l'assegnazione precaria, è verificata periodicamente, e comunque entro i sei mesi che precedono la data di scadenza dell'assegnazione.
3. L'assegnazione precaria di un alloggio equivale, per il tempo in cui lo stesso viene occupato, ad un beneficio economico a valere per eventuali ulteriori contributi, con esclusione del contributo di minimo vitale.

#### **ART. 12 DETERMINAZIONE DEL CANONE**

1. Il canone di assegnazione è fissato annualmente dalla Giunta comunale in maniera equa e congrua, tenendo anche conto dell'aspetto sociale della assegnazione stessa su proposta dell'Ufficio Tecnico competente, cui spetta altresì la consegna delle chiavi e la manutenzione straordinaria degli immobili.

#### **ART. 13 SUBENTRI**

1. In caso di decesso del titolare dell'assegnazione subentrano nella titolarità i componenti del nucleo familiare come definito dall'art. 2.
2. In caso di separazione personale risultante da sentenza o da omologazione consensuale, da scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il subentro è ammesso secondo le decisioni giudiziarie.
3. In tutti i casi di subentro deve essere verificata la permanenza delle condizioni che hanno dato origine all'assegnazione precaria e modificato il titolo relativo.

#### **ART. 14 AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE**

1. Nel corso dell'assegnazione precaria l'ampliamento del nucleo familiare può avvenire per:
  - a) nascita di figli;
  - b) matrimonio;
  - c) convivenza "more uxorio" purché in presenza di figli nati dall'unione naturale e riconosciuti da parte di entrambi i genitori;
  - d) rientro nel nucleo familiare di un figlio allontanatosi da meno di cinque anni;

e) ricongiungimento di familiare di soggetto non appartenente all'Unione Europea ottenuto in conformità della legislazione vigente.

#### **ART. 15 OSPITALITA' TEMPORANEA**

1. In via generale non è ammessa l'ospitalità nell'alloggio di altre persone non appartenenti al nucleo familiare, salvo quando trattasi di persone legate da vincoli di parentela e affinità fino al quarto grado, per un periodo non superiore a quindici giorni prorogabile fino a novanta giorni in caso di comprovato bisogno.

#### **ART. 16 ANNULLAMENTO, DECADENZA E REVOCA DELL'ASSEGNAZIONE**

1. Si ha annullamento dell'assegnazione precaria allorché la stessa abbia avuto luogo:
  - a) sulla base di dichiarazioni mendaci;
2. La decadenza dell'assegnazione precaria è dichiarata a seguito di:
  - a) cessione dell'alloggio;
  - b) sublocazione dell'alloggio;
  - c) mutazione della destinazione d'uso;
  - d) destinazione dell'alloggio ad attività illecite;
  - e) morosità nel pagamento del canone protrattasi oltre tre mesi;
  - f) rinuncia unilaterale agli impegni assunti di cui all'art. 7.
3. La revoca dell'assegnazione precaria è dichiarata a seguito di:
  - a) violazione delle disposizioni di cui all'art. 15;
  - b) mancato utilizzo dell'alloggio protrattosi per 180 giorni;
  - c) perdita delle condizioni soggettive e oggettive che hanno determinato l'assegnazione precaria.

#### **ART. 17 PROCEDURA PER L'ANNULLAMENTO, LA DECADENZA E LA REVOCA**

1. Qualora si determinino le condizioni di cui al precedente art. 15 il Capo Sezione Servizi Sociali e Sanitari provvede ad avviare il procedimento conseguente, dandone motivata comunicazione all'assegnatario mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
2. L'assegnatario nel termine perentorio di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione ha facoltà di presentare le proprie deduzioni scritte.
3. Il provvedimento previsto è adottato dal dirigente competente, informata la Giunta Comunale, ed è comunicato all'assegnatario che deve rilasciare l'alloggio entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento.
4. Nel caso in cui l'assegnatario non rilasci l'alloggio alla scadenza prevista, il dirigente competente agirà in sede di autotutela mediante l'emissione di ordinanza di sgombero attuata a spese dell'interessato.

#### **ART. 18 TIPOLOGIA DELL'ASSEGNAZIONE PRECARIA**

1. Nel provvedimento di assegnazione precaria viene precisata la durata, il canone e le altre condizioni di utilizzo; all'atto dell'emissione l'assegnatario deve sottoscrivere formale accettazione di tutte le clausole in esso contenute, di essere a conoscenza di tutte le norme del presente Regolamento e di impegnarsi a lasciare libero l'alloggio alla scadenza.

Il presente Regolamento è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 12 del 12 febbraio 1999, ricevuta dal CO.RE.CO. il 17 febbraio 1999 al n. 293, esecutiva il 23 marzo 1999. Ripubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni dal 23 marzo 1999 all'8 aprile 1999. In vigore il 9 aprile 1999.